

TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO

Descrizione

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, le salme stesse debbono essere accompagnate dal **passaporto mortuario** previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Comune dove è avvenuto il decesso e da cui la salma viene estradata mentre per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

La documentazione da presentare al Comune in caso di estradizione di salma verso Paesi **non aderenti** alla Convenzione di Berlino è la seguente:

- Nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- Certificato dell'ASUR attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90;
- Estratto dell'atto di morte
- Certificato dell'ASUR attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. N. 2985/90 e in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25;
- Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stato non aderenti alla convenzione di Berlino, l'interessato alla traslazione di salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- di un certificato della competente Autorità Sanitaria Locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90;
- estratto dell'atto di morte;
- certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli articoli 30 e 32 del D.P.R. n. 285/90;
- L'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione
- Certificato medico dal quale risulti la causa di morte

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti al Comune dove la salma è diretta che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare e il prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la sala deve transitare.

TRASPORTO INTERNAZIONALE DI CENERI E RESTI MORTALI

La convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzate fra gli stati aderenti.

Per questi trasporti in tali Paesi è il Comune di Fiuminata a rilasciare l'autorizzazione al trasporto in lingua italiana e in lingua francese.

Il trasporto di ceneri e resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione di Berlino richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 ma non le misure precauzionali di carattere igienico-sanitarie stabilite per il trasporto di cadaveri.

CHI CONTATTARE

Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe

Via Roma 30

62025 FIUMINATA